



---

## CIRCOLARE INFORMATIVA AI CLIENTI (n. 14/2026)

### **OGGETTO: Riforma Previdenza Complementare e Nuovo Silenzio-Assenso**

Desideriamo informarvi che, a partire dal **1° Luglio 2026**, entreranno in vigore le importanti novità introdotte dalla L. 199/2025 in materia di previdenza complementare. La riforma influisce significativamente sulla gestione del Trattamento di Fine Rapporto e introduce nuovi e stringenti obblighi informativi a carico del datore di lavoro all'atto dell'assunzione.

#### **1. Principali novità e scadenze**

- **Termine ridotto a 60 giorni:** Per i lavoratori assunti dal 1° Luglio 2026, il periodo per esprimere la scelta sulla destinazione del TFR si riduce da 6 mesi a 60 giorni.
- **Effetto retroattivo:** In caso di silenzio-assenso (mancata scelta), l'iscrizione al fondo pensione e i relativi versamenti decorrono dalla data di assunzione, e non più dal mese successivo alla scadenza del termine. I versamenti materiali inizieranno il mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, recuperando quanto maturato dall'inizio del rapporto.
- **Maggiori oneri d'azienda:** Il silenzio-assenso non comporta più il solo trasferimento del TFR. Scatta infatti l'obbligo automatico di versare anche il contributo a carico del datore di lavoro (e del lavoratore) previsto dai contratti collettivi. Nota: il contributo del lavoratore non scatta se la sua retribuzione annua lorda è inferiore all'assegno sociale (€ 7.000).
- **Obbligo Informativo:** Al momento dell'assunzione, l'azienda deve obbligatoriamente consegnare un'informativa dettagliata sugli accordi applicabili e raccogliere una dichiarazione del dipendente (nei prossimi giorni lo Studio fornirà i moduli necessari).

#### **2. Opzioni per i lavoratori**

Il comportamento del TFR varia a seconda della tipologia di lavoratore e della scelta espressa entro i 60 giorni:

##### **A) LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE ASSOLUTA (senza contributi progressivi INPS lavoratori dipendenti)**

###### **• Opzione 1: Silenzio-Assenso (Nessuna decisione entro 60 gg)**

L'adesione è automatica con decorrenza dalla data di assunzione. Il 100% del TFR maturando viene destinato al fondo negoziale previsto dal CCNL, attivando anche i contributi aziendali. In assenza di contratti collettivi applicabili, il TFR confluisce al fondo COMETA (in questo caso specifico, senza contributi aggiuntivi di azienda/lavoratore).



Rag. Alberto Borio  
Rag. Nadia Cominardi  
Dott. Guido Borio  
Dott.ssa Monica Civettini

Dott.ssa Roberta Bolognesi  
Dott. Federico Lombardi

- **Opzione 2: Adesione Esplicita**

Il lavoratore sceglie attivamente un fondo (negoziale, aperto o PIP). Può decidere di devolvere l'intero TFR o solo una percentuale prevista dagli accordi.

- **Opzione 3: Mantenimento in Azienda**

Se il lavoratore dichiara espressamente entro i 60 giorni di voler mantenere il TFR in azienda, il meccanismo di adesione automatica viene bloccato e il TFR rimane in azienda (o Tesoreria INPS se l'azienda ne è soggetta).

**B) LAVORATORI NEOASSUNTI NON DI PRIMA ASSUNZIONE (con contributi pregressi INPS lavoratori dipendenti)**

Il datore di lavoro deve verificare tramite apposita dichiarazione la scelta compiuta nel precedente rapporto di lavoro:

- **Caso 1: Nel precedente lavoro il TFR era in azienda**

Il TFR continua a rimanere in azienda, salvo futura variazione esplicita del dipendente.

- **Caso 2: Il lavoratore era già iscritto a un fondo e mantiene i requisiti**

La scelta precedente rimane efficace e il TFR viene conferito alla forma pensionistica indicata dal lavoratore entro 60 giorni.

- **Caso 3: Il lavoratore era iscritto a un fondo ma perde i requisiti di partecipazione (es. cambio CCNL)**

Il lavoratore ha 60 giorni per indicare il nuovo fondo. In caso di silenzio, scatta l'adesione automatica al fondo negoziale del nuovo contratto con il trasferimento del 100% del TFR.

**3. Adempimenti dell'azienda**

- **Consegnare la nuova informativa** a tutti i nuovi assunti contestualmente alla firma del contratto.
- **Monitorare rigidamente la scadenza dei 60 giorni** dalla data di assunzione per verificare le scelte espresse.
- Gestire correttamente le decorrenze retroattive e i contributi datoriali aggiuntivi in caso di silenzio-assenso.

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti e fornirà la modulistica necessaria.

Brescia, 16 Giugno 2026

STUDIO ASSOGEST SRL STP